









LINEE GUIDA

INDICE

1. PREMESSA

2. PIANO DI INSERIMENTO PROFESSIONALE

- 2.1 Che cosa è il PIP
- 2.2 Durata e Orario
- 2.3.Indennità
- 2.4.Perchè è utile il PIP

3. SOGGETTI COINVOLTI

- 3.1 Giovani beneficiari
 - 3.1.1 Disabili
 - 3.1.2. Come affrontare il PIP
 - 3.1.3 Diritti e Doveri durante il PIP
 - 3.1.3.1. Assenze e congedi
 - 3.1.3.1.1 Riposi e Festività
 - 3.1.3.1.2 Permessi
 - 3.1.3.1.3 Ferie
 - 3.1.3.1.4 malattia o infortunio
 - 3.1.3.1.5 maternità
- 3.2 Soggetti proponenti
 - 3.2.1 Convenzioni
- 3.3 Soggetti utilizzatori
- 3.4 Soggetto promotore e attuatore Agenzia regionale per il lavoro

4. INCOMPATIBILITA'

5. COME ACCEDERE AL PIANO DI INSERIMENTO PROFESSIONALE

- 5.1 Come trovare un giovane beneficiario Vetrina degli annunci
- 5.2 Come trovare un soggetto ospitante
- 5.3 Il ruolo di intermediazione dei soggetti proponenti
- 6. IL PROGETTO DI PIP
- 7. MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
- 8. FASE DI PRE-INGRESSO DEL GIOVANE IN PIP
- 9. ASSICURAZIONI
 - 9.1 Mansioni itineranti
- 10. LIBRETTO DELLE PRESENZE
- 11. ATTESTATO FINALE
- 12. RIMBORSO E RECUPERO DELLE INDENNITA'
- 13. MONITORAGGIO
- 14. CASISTICA (cosa fare in caso di)
 - 14.1 Interruzione anticipata
 - 14.2 Sostituzione del giovane in caso di interruzione anticipata
 - 14.3 Controversie
 - 14.4 Modifiche all'orario previsto nel progetto
 - 14.5 Smarrimento del libretto di PIP
 - 14.6 Cambiamenti di indirizzi, referenti, codici IBAN
- 15. COMUNICAZIONI ALL'AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO
- 16. COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE
- 17. TRATTAMENTO DEI DATI
- 18. RIFERIMENTI NORMATIVI
- 19. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Linee guida- Piani di inserimento professionale - Agenzia regionale per il lavoro

1.PREMESSA

Sulla base della esperienza e delle criticità riscontrate nella precedente edizione, le linee guida dei *Piani di inserimento professionale* delineano uno strumento innovativo, e maggiormente fruibile da parte degli utenti, intesi sia come soggetti utilizzatori che come giovani beneficiari, i quali possono acquisire competenze e conoscenze nuove e perfezionare quelle già possedute affinché trovino applicazione immediata nel mercato del lavoro.

Queste linee guida eliminano, quindi, tutte le rigidità riscontrate nella precedente edizione per ottenere una maggiore flessibilità e gestibilità da parte di tutti i portatori di interesse.

2.PIANO DI INSERIMENTO PROFESSIONALE (PIP)

2.1 Che cosa è il PIP?

Per Piano di inserimento professionale si intende uno strumento di inserimento in un'azienda privata o all'interno di Associazioni di categoria, studi, Ordini o Collegi professionali, realizzato attraverso appositi progetti della durata di 6 mesi full time o 12 mesi part time, nell'ambito del quale i giovani beneficiari porteranno avanti delle attività lavorative, svolgendo delle mansioni ben precise e riconducibili ad uno specifico profilo professionale, accompagnate da un percorso formativo.

Il Piano di inserimento professionale è infatti costituito da attività formativa e lavorativa per un monte ore complessivo di 960 ore, articolate in 760 ore lavorative e 200 ore dedicate specificamente alla formazione.

Durante il PIP pertanto il giovane apprenderà delle mansioni nuove con l'aiuto e sotto la supervisione del Tutor del soggetto utilizzatore, e allo stesso tempo sarà gradualmente messo nelle condizioni di svolgere il proprio lavoro in autonomia.

Il PIP non costituisce un rapporto di lavoro, pertanto, tutte le attività del giovane presso il soggetto utilizzatore dovranno essere funzionali al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel progetto di PIP.

2.2 Durata e Orario

L'orario previsto è di 40 ore settimanali nel caso di PIP semestrale full time o 20 ore settimanali nel caso di PIP annuale part time, fermo restando il monte ore complessivo precedentemente indicato e quanto successivamente previsto in tema di permessi, ferie, etc.

L'articolazione dell'orario di lavoro può essere fissa per l'intero periodo del PIP o, in alternativa, il progetto può prevedere fino a due diverse articolazioni dell'orario o turni settimanali. Non è comunque possibile modificare l'orario di lavoro e la sua articolazione rispetto a quanto indicato nel progetto, dopo l'approvazione del PIP da parte dell'Agenzia.

Non è consentito lo svolgimento del PIP durante le ore notturne, ovvero da mezzanotte alle 6 del mattino, a meno che l'attività oggetto del PIP non sia un'attività lavorativa che si svolge esclusivamente la notte (per esempio panettiere).

I piani di inserimento professionale avranno inizio il primo di ogni mese.

Le date di inizio e fine del progetto saranno comunicate dall'Agenzia regionale per il lavoro ai soggetti proponenti in seguito alla sua approvazione. Non saranno ammesse sospensioni, interruzioni o proroghe della sua durata in casi diversi da quelli espressamente stabiliti nelle presenti linee guida.

2.3 Indennità

I giovani riceveranno mensilmente una indennità pari ad Euro 619,20 nel caso di PIP semestrale full time o Euro 309,60 nel caso di PIP annuale part time.

L'intera somma dovrà essere corrisposta dal soggetto utilizzatore che potrà successivamente ottenere il rimborso di una parte delle somme versate.

Gli utilizzatori hanno facoltà di erogare ai giovani a titolo di incentivo e premio anche somme ulteriori rispetto all'indennità prevista mensilmente per il PIP.

L'Agenzia regionale per il lavoro rimborserà, tramite un'apposita procedura di seguito riportata, un importo pari ad Euro 374,10 mensili nel caso di PIP semestrale full time (su un totale percepito dal giovane di Euro 619,20) e di Euro 187,05 (a fronte di Euro 309,60 totali) nel caso di PIP annuale part time.

Gli importi rimborsati sono volti a compensare in misura forfetaria il 50% delle indennità corrisposte per le ore di attività lavorativa ed il 100% delle ore di formazione.

Il rimborso complessivo che l'Agenzia regionale riconoscerà agli utilizzatori per la durata di ciascun PIP sarà di € 2.244,60 e per nessuna ragione potranno essere consentiti rimborsi in misura superiore.

Ai giovani che percepiscono indennità di mobilità, indennità di disoccupazione o altri trattamenti economici legati alla disoccupazione verrà sospesa l'erogazione degli stessi per tutta la durata del PIP; per ulteriori informazioni ci si deve rivolgere agli istituti competenti.

2.4 Perché è utile il PIP?

Il Piano di inserimento professionale è uno strumento doppiamente utile, avendo una connotazione formativa e lavorativa. È utile per il soggetto utilizzatore che ha la possibilità di formare e mettere alla prova un giovane, anche in vista di una eventuale trasformazione del PIP in un rapporto di lavoro.

Ed è utile per il giovane a cui è data l'opportunità di imparare un mestiere e di metterlo in pratica con la possibilità di valutare se quella tipologia di lavoro sia adatta a lui. Inoltre il giovane ha l'occasione di creare in questo modo un network di conoscenze che possa essergli utile nella ricerca attiva del lavoro. Nell'ipotesi in cui, al termine del PIP, il risultato finale non fosse l'assunzione del giovane, questi avrà comunque avuto la possibilità di fare un'esperienza preziosa e di arricchire il proprio curriculum vitae funzionalmente al suo inserimento nel mondo del lavoro.

Il PIP serve anche per rivitalizzare il mercato del lavoro. Nel lungo periodo è uno strumento che permette, se usato in maniera conforme alle proprie finalità, di sbloccare situazioni di bassi livelli di assunzione. Forme contrattuali più rigide spesso e volentieri inibiscono gli operatori economici dal procedere con nuove assunzioni, soprattutto se non si conosce il giovane da inserire.

3. SOGGETTI COINVOLTI

Nella realizzazione dei PIP sono coinvolti quattro soggetti:

- i giovani beneficiari;
- i soggetti proponenti;

- i soggetti utilizzatori;
- l'Agenzia regionale per il lavoro, in qualità di soggetto preposto all'attuazione.

3.1 Giovani beneficiari

Possono partecipare ai PIP i giovani che abbiano tra i 18 e i 25 anni compiuti se in possesso di diploma di scuola secondaria superiore. In assenza del diploma è necessario avere conseguito una qualifica professionale a seguito di un corso di formazione professionale legalmente approvato, o rilasciata da un datore di lavoro o riconosciuta attraverso l'accertamento della qualifica ex art. 14 della Legge 56/87.

L'età è elevata a 29 anni compiuti per i giovani in possesso di un diploma di laurea, anche di I livello.

I beneficiari devono essere residenti in Sardegna e possedere la cittadinanza nell'ambito di un paese dell'Unione Europea.¹

I giovani devono inoltre essere immediatamente disponibili ad essere inseriti nel Piano richiesto e risultare disoccupati o inoccupati sia al momento della presentazione della domanda sia durante lo svolgimento del PIP. Sono considerati disoccupati o inoccupati coloro che non svolgono alcuna attività di lavoro autonomo, dipendente o parasubordinato oppure che svolgano attività lavorative tali da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione (art. 4 D.Lgs. 181/2000). A tal fine fa fede la certificazione dello stato di disoccupazione rilasciata dal centro servizi per il lavoro competente.

I requisiti sopra indicati devono essere posseduti, a pena di inammissibilità, al momento di presentazione della domanda. Ad eccezione del solo requisito dell'età, tutti requisiti dovranno essere mantenuti per tutta la durata del progetto.

Il giovane beneficiario può svolgere sino ad un massimo di 3 PIP nell'arco dello stesso Avviso Pubblico a patto che ciò non avvenga presso lo stesso soggetto utilizzatore o presso un soggetto diverso, ma che faccia parte dello stesso gruppo di aziende; inoltre non potrà essere effettuato nello stesso studio professionale nel quale si è già effettuato un PIP nemmeno sotto la supervisione di un altro libero professionista.

L'inserimento tramite PIP è incompatibile con l'aver precedentemente prestato attività lavorativa presso lo stesso soggetto ospitante nel quale si intende effettuare il PIP. Tuttavia, se tale attività lavorativa è cessata in data antecedente alla pubblicazione del presente Avviso Pubblico, l'incompatibilità non opera per i rapporti di lavoro di durata pari o inferiore ai tre mesi.

3.1.1 Disabili

I fondi destinati ai PIP sono riservati ai disabili, iscritti nelle liste speciali della legge 68/99, nella misura del 5% da raggiungersi su scala regionale.

Gli utilizzatori che presentano PIP destinati a soggetti disabili dovranno avere cura di documentare la disabilità, presentando copia della iscrizione del disabile alle liste speciali.

Ai giovani disabili impegnati nei PIP si estendono i benefici della L.R. 20/02 (Fondo regionale per l'occupazione dei disabili) fino ad esaurimento dei fondi ed in particolare sono riconosciute ai portatori

¹ Comma così modificato con Determinazione Direttoriale ARL n. 588 del 07/06/11, si riporta il vecchio testo: I beneficiari inoltre devono essere disoccupati o inoccupati.

di handicap che svolgono un PIP le indennità previste dalle norme sulla formazione professionale e il rimborso delle spese di trasporto.

Per l'ottenimento dei benefici sopra richiamati il giovane dovrà comunque rivolgersi all'Assessorato del lavoro della Regione Autonoma della Sardegna.

3.1.2 Come affrontare il PIP?

Il giovane che decide di fare un PIP deve innanzitutto avere chiara la natura dello strumento di cui può beneficiare poiché il PIP non costituisce un rapporto di lavoro né dà automaticamente alcun diritto all'instaurazione successiva di un rapporto di lavoro.

Il PIP deve essere concepito come un'opportunità di inserimento nel mondo del lavoro che consente di realizzare uno scambio di esperienze e benefici fra i due attori coinvolti.

Permette al giovane di arricchire il proprio curriculum e di acquisire nuove competenze e professionalità e di conseguenza lo rende più competitivo nel mercato del lavoro.

Per tale motivo il giovane deve mantenere sempre un ruolo attivo nelle varie fasi dell'esperienza in modo da poterla sfruttare al meglio e imparare il più possibile mettendosi alla prova.

Il giovane dovrà: valutare preventivamente la fattibilità del PIP e la sua utilità in relazione al proprio progetto di sviluppo personale e professionale, esplicitando in partenza le proprie aspettative, la propria disponibilità e il proprio obiettivo professionale; partecipare attivamente alle decisioni sul progetto stesso, rivolgendosi tempestivamente al Tutor del soggetto utilizzatore per qualunque domanda o esigenza riguardante il PIP; gestire la propria esperienza con il massimo impegno e serietà, in modo da acquisire tutte le competenze previste.

3.1.3 Diritti e doveri del giovane beneficiario durante il PIP

Firmando il progetto di Piano di Inserimento professionale il giovane si impegna a rispettare le linee guida e quanto previsto dal progetto, a seguire le indicazioni del Tutor del soggetto utilizzatore, e a compilare regolarmente il registro delle presenze.

Il giovane inserito tramite PIP godrà di una indennità mensile di Euro 619,20 al mese, nel caso di PIP semestrale full time, e di Euro 309,60, nel caso di PIP annuale part time, che dovrà essere corrisposta puntualmente ogni mese dal soggetto utilizzatore e certificata nella forma che il soggetto ospitante riterrà più opportuna (busta paga; cedolino etc).

Il giovane beneficiario ha diritto di ricevere l'intera indennità mensile da parte del soggetto utilizzatore, il quale potrà successivamente ottenere il rimborso della quota a carico dell'Agenzia, mediante accredito diretto su conto corrente bancario o postale dietro presentazione di apposita richiesta, come precisato nel paragrafo relativo al recupero delle indennità.

3.1.3.1 Assenze e congedi per motivi vari

3.1.3.1.1 Riposi e festività

Il giovane ha diritto almeno ad un giorno di riposo settimanale, che dovrà coincidere preferibilmente con il sabato o la domenica, e ad assentarsi nei giorni di festività contemplati nel CCNL applicabile ai dipendenti del soggetto utilizzatore.

3.1.3.1.2 Permessi

Il giovane ha diritto a 16 ore di permesso in caso di PIP full time e di 8 ore di permesso in caso di PIP part time per ogni mese di calendario, da utilizzare nel caso di necessità.

Il giovane potrà decidere se sfruttarle tutte insieme (1 o 2 giorni di permesso) oppure se utilizzare solo una parte delle ore (nel caso in cui per esempio debba effettuare delle visite mediche). Laddove il giovane superi il numero di ore di permesso consentito perderà il diritto all'intera indennità mensile a meno che le assenze effettuate non rientrino tra i giorni di ferie consentiti o non siano documentabili come malattia.

3.1.3.1.3 Ferie

Il giovane ha diritto ad usufruire di un congedo assimilabile alle ferie del lavoratore nella misura di 14 giorni di calendario in caso di PIP semestrale full time e di 28 giorni di calendario in caso di PIP annuale part time, in periodi preventivamente concordati e approvati dal Tutor del soggetto utilizzatore.

Le assenze per riposi, festività, permessi e ferie non comportano la perdita o decurtazione alcuna dell'indennità mensile percepita dal giovane.

3.1.3.1.4 Malattia o infortunio

Il giovane ha inoltre diritto ad assentarsi dal lavoro per i periodi di malattia o infortunio, dietro presentazione di regolare certificato medico, da far pervenire al soggetto utilizzatore entro il termine di tre giorni dalla prima giornata di assenza.

Laddove l'infortunio si sia verificato durante le ore di lavoro o a causa dell'attività lavorativa sarà onere del soggetto utilizzatore avviare le debite procedure presso l'Inail.

Le assenze per malattia o infortunio non comportano la perdita o decurtazione alcuna dell'indennità mensile percepita dal giovane, non incidono sulla data iniziale e finale del progetto di PIP e non danno diritto a recuperare le attività lavorative e formative non svolte.

3.1.3.1.5 Maternità

Una giovane inserita tramite PIP ha diritto di usufruire di un congedo assimilabile a quello obbligatorio per maternità nelle ipotesi e sulla base dei presupposti previsti per le lavoratrici dalla legislazione vigente.

Lo stato di gravidanza e il diritto alle assenze per maternità dovranno essere documentati con apposita certificazione medica e saranno riportati nel libretto delle presenze con le medesime modalità previste per le malattie e gli infortuni.

Durante il periodo di congedo la giovane avrà diritto ad assentarsi dalle attività lavorative e di formazione senza che ciò comporti interruzione anticipata del progetto di PIP.

Per i periodi di assenza per maternità la giovane percepirà una indennità mensile ridotta, pari all'80% di quella spettante, fermo restando che la quota a carico dell'Agenzia sarà rimborsata comunque al 100%, come da tabella riepilogativa:

	indennità mensile ridotta all'80%	Quota mensile a carico del soggetto ospitante	Quota mensile a carico dell'Agenzia
PIP Full time	495,36 €	121,26 €	374,10 €
PIP Part time	247,68 €	60,63 €	187,05 €

La fruizione del congedo per maternità, salvo accordo in senso contrario, non incide sulla data iniziale e finale del progetto di PIP e non dà diritto a recuperare le attività lavorative e formative non svolte.

E' comunque consentito alle parti di prorogare, mediante accordo scritto, la data finale del progetto di PIP, per un periodo pari a quello di assenza per maternità, affinché la lavoratrice assente possa recuperare le attività formative e lavorative non svolte, anche al fine di acquisire il diritto all'attestato finale. In questa ultima ipotesi, per tutto il periodo di proroga, la giovane beneficerà esclusivamente della quota di indennità a carico dell'utilizzatore, non potendo la proroga incidere sulla misura massima del rimborso, pari ad Euro 2.244,60, prevista dalla presenti linee guida e stanziata dall'Agenzia regionale per il lavoro per ciascun PIP.

L'accordo di proroga dovrà essere inviato al soggetto proponente, che provvederà a trasmetterlo all'Agenzia entro e non oltre venti giorni prima della scadenza del progetto PIP.

3.2 Soggetti proponenti

Possono essere soggetti proponenti e presentare i progetti per la realizzazione dei PIP le Associazioni di Categoria, gli Ordini ed i Collegi professionali che abbiano sottoscritto una apposita convenzione con l'Agenzia regionale per il lavoro. ²

Sono considerate Associazioni di Categoria le "associazioni dei datori di lavoro" (art. 12 L.R. 29 aprile 2003 n. 3) che hanno funzioni di rappresentanza e assistenza delle aziende a livello locale nei rapporti con le istituzioni, le amministrazioni pubbliche e le parti sociali.

E' specifico onere delle Associazioni di categoria, degli Ordini e Collegi che abbiano stipulato una convenzione quello di:

- sensibilizzare ed informare i propri iscritti o aderenti per garantire la massima partecipazione e la corretta applicazione dello strumento;
- fornire assistenza alle aziende e agli studi professionali nella compilazione del progetto, della apposita modulistica e nell'uso della banca dati PIP;
- presentare all'Agenzia regionale per il lavoro tutta la modulistica necessaria all'attivazione dei PIP entro il 15 ° giorno del mese precedente a quello in cui si intende far partire il PIP;
- svolgere una attività di informazione, assistenza e monitoraggio ex ante, in itinere ed ex post per tutti i giovani interessati allo strumento;
- inviare all'Agenzia regionale per il lavoro entro 20 giorni dal termine del PIP il Libretto Presenze PIP, accertando che sia debitamente firmato e compilato;
- comunicare tempestivamente all'Agenzia regionale per il lavoro l'interruzione o la rinuncia al PIP da parte del giovane o del soggetto utilizzatore, con l'indicazione delle relative motivazioni;
- comunicare a conclusione di ciascun PIP l'eventuale trasformazione in rapporto di lavoro subordinato, la forma contrattuale utilizzata e la durata del rapporto instaurato.
- nominare un proprio Referente interno e un tutor.

² Comma integrato con Determinazione Direttoriale ARL n. 588 del 07/06/11.

Il Referente dell'Associazione di Categoria o degli Ordini e Collegi professionali è il soggetto al quale il soggetto proponente affida il coordinamento e la responsabilità delle attività concernenti tutti i progetti PIP, può essere nominato a livello centrale, provinciale o regionale e cura i rapporti con l'Agenzia e i singoli soggetti utilizzatori.

Il Tutor dell'Associazione di Categoria o degli Ordini e Collegi professionali si occuperà di ricevere le richieste da parte dei giovani e dei soggetti interessati all'utilizzazione dei PIP, cercando di agevolare l'incrocio domanda e offerta per l'attivazione dei PIP. Egli è chiamato a fornire informazioni sulle linee guida e sulle procedure necessarie per l'attivazione dei PIP ed assistenza nella redazione e compilazione del progetto.

Il ruolo del Tutor del soggetto proponente è di fondamentale importanza nel momento di avvio del PIP, in quanto questo svolge la specifica funzione di seguire i rapporti tra i soggetti utilizzatori e il giovane, dall'esame del curriculum vitae, all'eventuale colloquio, fino alla redazione del progetto online.

Dopo l'avvio del PIP, nel caso di contrasti tra il giovane e il soggetto utilizzatore o se dovessero verificarsi fatti o condizioni che non consentano il regolare svolgimento o la prosecuzione del PIP, egli potrà promuovere un tentativo di composizione amichevole della controversia presso la sede del proprio organismo, svolgendo una funzione di pacificatore e moderatore.

Ogni proponente può liberamente nominare un numero di Tutor tale da garantire un'assistenza efficiente alle aziende associate, aderenti e iscritte ed ai giovani.

3.2.1 Convenzioni

Le Associazioni di Categoria, gli Ordini ed i Collegi professionali che hanno interesse a stipulare una convenzione devono utilizzare l'apposita modulistica presente nel sito www.regione.sardegna.it all'interno della sezione Servizi al cittadino - Bandi.

La convenzione dovrà essere compilata dal soggetto proponente nelle parti di relativa competenza. Dovrà essere poi stampata, firmata, timbrata e inviata in duplice copia all'Agenzia che, successivamente alla firma di propria competenza, provvederà a inviarne una copia al soggetto proponente.

La richiesta di convenzionamento potrà essere presentata dal momento in cui viene pubblicato l'Avviso Pubblico PIP e sino ad esaurimento dei fondi disponibili.

La stipula delle nuove convenzioni per la nuova edizione PIP sarà effettuata a livello regionale.

Al fine di non immobilizzare le risorse economiche e permettere a quei settori, a quelle province e a quei soggetti ospitanti che ricevono un numero maggiore di richieste di poter usufruire dello strumento fino ad esaurimento dei fondi disponibili, si è reso necessario abbandonare la suddivisione delle risorse su base provinciale che aveva caratterizzato l'edizione 2005 e si provvederà sulla base del nuovo Avviso Pubblico alla allocazione dei fondi su base regionale.

Per tale motivo, la convenzione sarà sottoscritta con gli organismi regionali.

Si farà eccezione solo per gli Ordini ed i Collegi Professionali che hanno esclusivamente una organizzazione a livello territoriale.

A ciascuna convenzione sarà attribuito un numero di identificazione che dovrà essere obbligatoriamente indicato all'interno dell'apposito campo del progetto PIP come precisato nel paragrafo 6.

3.3 Soggetti utilizzatori

Possono ospitare giovani con lo strumento del PIP tutte le aziende private aderenti alle Associazioni di categoria o gli studi di professionisti iscritti a Ordini e Collegi professionali, purché l'organismo di appartenenza abbia preventivamente stipulato apposita convenzione con l'Agenzia regionale per il lavoro; nonché le stesse Associazioni di categoria, gli Ordini ed i Collegi professionali convenzionati (per le procedure di Convenzionamento si rimanda all'apposito paragrafo).

I soggetti utilizzatori non devono avere licenziato personale in possesso della stessa qualifica o profilo professionale oggetto del PIP nei sei mesi precedenti la presentazione della domanda.³

Analogamente i soggetti utilizzatori non devono avere lavoratori in cassa integrazione, in possesso della stessa qualifica o profilo professionale oggetto del PIP, al momento di presentazione della domanda né averli avuti nei sei mesi antecedenti la sua presentazione; il divieto non opera se i lavoratori precedentemente in cassa integrazione abbiano ripreso la loro regolare attività lavorativa al momento di presentazione del progetto PIP.

I soggetti ospitanti devono avere una sede operativa nella Regione Sardegna e le attività del progetto di PIP dovranno essere realizzate necessariamente sul territorio della regione stessa.

I limiti massimi di PIP che si possono inserire all'interno del medesimo soggetto utilizzatore, per tutta la vigenza dell'Avviso Pubblico, sono sintetizzati nella seguente tabella:

Numero di dipendenti del soggetto utilizzatore	Quantità di PIP che si possono inserire
Imprese che hanno da 0 a 5 dipendenti a tempo indeterminato	1 PIP
Imprese che hanno da 6 a 10 dipendenti a tempo indeterminato	2 PIP
Imprese che hanno da 11 a 20 dipendenti a tempo indeterminato	3 PIP
Imprese che hanno da 21 a 35 dipendenti a tempo indeterminato	4 PIP
Imprese che hanno da 36 a 50 dipendenti a tempo indeterminato	5 PIP
Imprese con più di 50 dipendenti a tempo indeterminato	Nella misura del 10% *del numero di dipendenti ma non più di 5 PIP contemporaneamente **
Studi professionali	1 PIP per ogni professionista con un massimo di 5 unità per studio inteso come unità immobiliare, ma non più di 3 PIP contemporaneamente**

^{*} si precisa che nel computo del 10% si provvederà ad arrotondare il risultato per eccesso (ad esempio con 73 dipendenti si potranno inserire 8 PIP).

-

^{**}Inoltre si precisa che se un'azienda ha diritto a 8 PIP ne potrà inserire 5 in un primo momento e gli altri 3 al termine, così come negli studi professionali potranno essere inseriti 3 PIP in un primo momento e altri 2 al termine di questi, in modo da garantire un uso dello strumento più corretto e una migliore supervisione dei giovani inseriti.

³ Comma integrato con Determinazione Direttoriale ARL n. 588 del 07/06/11.

I soggetti utilizzatori devono garantire la presenza di una persona esperta (Tutor) all'interno del contesto lavorativo di riferimento, in grado di seguire i giovani nello sviluppo del loro iter formativo – lavorativo. Le funzioni di tutor devono essere assunte da un dipendente che possa garantire un'assistenza e un monitoraggio costante e che sia assunto a tempo indeterminato o anche⁴, per le società di persone e per le imprese individuali, da uno dei soci o dall'imprenditore stesso, nonché, per gli studi professionali, da uno dei professionisti che siano titolari o collaboratori dello studio.

I soggetti utilizzatori che al termine del PIP stipulino con i giovani beneficiari del PIP medesimo un contratto di lavoro subordinato di durata biennale o superiore hanno diritto ad un incentivo economico pari ad Euro 2.500,00 annuali da corrispondersi a seguito della formalizzazione dell'assunzione per i successivi due anni e purché alla data di ricevimento dell'istanza vi siano fondi disponibili.⁵

Per poter usufruire del beneficio economico è necessario che il PIP sia stato integralmente portato a termine secondo quanto prestabilito nel progetto e non vi sia stata interruzione anticipata ed, inoltre, che la stipula del contratto di lavoro avvenga entro e non oltre sessanta giorni dalla data conclusiva del PIP.

L'incentivo sopra indicato è erogato previa verifica che il rapporto di lavoro subordinato instaurato tra le parti abbia le caratteristiche di cui all'articolo 2094 del Codice Civile, sia conforme alla legge, con particolare riferimento agli adempimenti di natura contributiva, previdenziale e di sicurezza sociale dei lavoratori e alla contrattazione collettiva di riferimento.

Sono ammissibili al beneficio tutti i contratti di lavoro – purché di durata almeno biennale – a tempo indeterminato o determinato, sia nella modalità a tempo pieno che a tempo parziale, oltre che, sempre che le parti abbiano i requisiti oggettivi e soggettivi per l'attivazione, i contratti cd. a forma mista quali il contratto di apprendistato e di inserimento lavorativo.

Si precisa che l'incentivo di €uro 2.500,00 annuali è commisurato ai contratti di lavoro a tempo pieno, mentre per i contratti a tempo parziale (part-time) l'importo sarà proporzionalmente ridotto sulla base del rapporto tra l'orario settimanale a tempo pieno previsto dal CCNL e quello stabilito nel contratto individuale.

Sono invece tassativamente esclusi dagli incentivi, sotto qualsiasi forma e modalità, contratti e/o convenzioni tra le parti aventi natura parasubordinata e/o atipica rispetto alla forma di cui all'art. 2094 cc., o natura di lavoro autonomo e/o professionale, o che prevedano l'acquisizione della prestazione lavorativa tramite società di lavoro interinale o altre forme di intermediazione lavorativa.

Inoltre per ogni PIP trasformato in rapporto di lavoro, a prescindere dalla durata del rapporto stesso, l'utilizzatore ha diritto di inserire un PIP ulteriore rispetto ai limiti di cui alla tabella sopra riportata, sempre che alla data di ricevimento della richiesta vi siano fondi disponibili.

E' onere dell'utilizzatore, onde fruire dei benefici sopra riportati, presentare all'Agenzia regionale per il lavoro apposita richiesta, corredata da un elenco aggiornato dei PIP effettivamente trasformati in rapporto di lavoro e da idonea documentazione comprovante l'effettiva instaurazione del rapporto di lavoro.

E' comunque specifico onere dei soggetti utilizzatori:

- garantire ad ogni giovane inserito in PIP la copertura assicurativa per gli infortuni (INAIL);
- individuare una persona esperta nel contesto lavorativo a cui assegnare il ruolo di Tutor del giovane beneficiario;

⁴ Comma così modificato con Determinazione Direttoriale ARL n. 588 del 07/06/11 si riporta il vecchio testo: per le società di persone e per le imprese individuali, da uno dei soci o dall'imprenditore stesso.

⁵ Comma così integrato con Determinazione Direttoriale ARL n. 588 del 07/06/11.

- prestare assistenza al giovane nello svolgimento delle mansioni quotidiane;
- vigilare sul corretto andamento del Piano di inserimento professionale e sul raggiungimento degli obiettivi previsti nel progetto;
- dare tempestiva comunicazione al soggetto proponente di eventuali interruzioni anticipate del progetto;
- dare tempestiva comunicazione al soggetto proponente di ogni elemento che possa modificare o interferire sulle caratteristiche del piano di inserimento.

3.4 Soggetto promotore e attuatore - Agenzia regionale per il lavoro

L'Agenzia regionale per il lavoro svolge funzioni di soggetto promotore e attuatore delle previsioni contenute nell'Avviso Pubblico e segnatamente si occuperà di:

- definire la procedura per l'attuazione dei PIP;
- predisporre le presenti Linee Guida, l'Avviso Pubblico e la modulistica occorrente per l'attuazione dei PIP;
- sensibilizzare e informare le Associazioni di Categoria e gli Ordini e Collegi professionali per garantire la loro partecipazione;
- predisporre e stipulare con le Associazioni di Categoria e con gli Ordini e Collegi professionali apposite convenzioni;
- organizzare ed erogare la formazione trasversale;
- garantire alle Associazioni il sostegno necessario per la migliore realizzazione dei PIP;
- istruire, valutare e approvare i progetti di PIP e autorizzare l'inserimento del giovane nel contesto organizzativo del soggetto utilizzatore, determinando la data di inizio e di fine del PIP;
- garantire ad ogni giovane inserito in PIP la copertura assicurativa per la Responsabilità civile verso terzi (RC);
- fornire ogni comunicazione utile per lo svolgimento del PIP ai soggetti utilizzatori per il tramite dell'Associazione o dell'Ordine/Collegio;
- effettuare attività di monitoraggio durante tutto il Piano di inserimento professionale ed alla fine dello stesso;
- espletare tutte le procedure di rimborso delle quote di indennità spettanti ai soggetti utilizzatori.

4. INCOMPATIBILITA'

Non sono ammessi a beneficiare dei PIP coloro che siano stati precedentemente legati al soggetto utilizzatore da qualsiasi rapporto di lavoro, subordinato o parasubordinato, esclusi rapporti di tirocinio. Nel caso in cui l'attività lavorativa sia cessata in data antecedente alla pubblicazione del presente Avviso Pubblico, l'incompatibilità non opera per i rapporti di lavoro di durata pari o inferiore ai tre mesi. Non possono beneficiare dei PIP il coniuge o il figlio del titolare o del legale rappresentante, dei soci o di coloro che rivestono cariche all'interno del soggetto utilizzatore oppure di uno dei professionisti che operano stabilmente all'interno dello studio.⁶

L'incompatibilità per ragioni di parentela non opera nei confronti delle seguenti tipologie di socio:

soci di cooperative che abbiano un numero di soci uguale o superiore a 50;

⁶ Comma così integrato con Determinazione Direttoriale ARL n. 588 del 07/06/11.

- soci che detengano un capitale sociale uguale o inferiore al 2%;
- soci accomandanti.

Ciascun soggetto utilizzatore inoltre non può inserire tramite PIP più di un parente o affine fino al terzo grado dei medesimi soggetti appena elencati.

5. COME ACCEDERE AL PIANO DI INSERIMENTO PROFESSIONALE

Tutti i giovani e le Aziende, le Associazioni, gli studi, gli Ordini e Collegi professionali in possesso dei requisiti che intendono svolgere un PIP dovranno preventivamente iscriversi alla banca dati PIP, nel sito www.pipsardegna.net.

Le aziende e gli studi professionali effettuano l'iscrizione alla Banca Dati e l'accesso alla Vetrina degli annunci solo tramite le Associazioni, gli Ordini ed i Collegi professionali convenzionati con l'Agenzia regionale per il lavoro.

5.1 Come trovare un giovane beneficiario - Vetrina degli annunci

Nello specifico, le aziende e gli studi professionali che non hanno ancora individuato un giovane da inserire tramite PIP possono - mediante le Associazioni, gli Ordini o Collegi di appartenenza - inserire un apposito annuncio nella Vetrina PIP ed, in seguito, procedere alla selezione della figura più idonea, sulla base dell'analisi del curriculum dei giovani che hanno risposto all'annuncio o anche mediante apposito colloquio individuale.

La Vetrina degli annunci è uno strumento a disposizione di tutti i giovani che cercano un soggetto ospitante dove poter svolgere il PIP e di tutti i soggetti utilizzatori che necessitano di assistenza nel reperimento e selezione dei giovani da inserire attraverso il PIP.

Infatti i soggetti utilizzatori che cercano un giovane da inserire tramite il PIP possono pubblicare i loro annunci indicando il profilo professionale di riferimento (Classificazione Istat delle professioni del 2001) di cui hanno bisogno e per il quale ricercano giovani. I giovani possono rispondere agli annunci ed autorizzare i soggetti utilizzatori (aziende e studi professionali) a visualizzare la propria la scheda (sezione Giovani Beneficiari) e procedere alla selezione, attraverso un colloquio diretto, per il tramite delle Associazioni di Categoria, gli Ordini e i Collegi Professionali.

L'annuncio rimarrà attivo per 30 giorni e potrà essere riconfermato con il pulsante "Conferma", ritirato con il pulsante "Ritira" o si potrà segnalare che il giovane è stato selezionato con il pulsante "Selezionato".

5.2 Come trovare un soggetto ospitante

Il giovane, oltre al ricorso alla Vetrina degli annunci, potrà effettuare una ricerca autonoma, proponendosi direttamente alle aziende, agli studi o ai soggetti del settore di interesse e, dopo aver verificato che questi risultino iscritti alle Associazioni di categoria o agli Ordini e Collegi professionali convenzionati, candidarsi per il Piano di inserimento professionale mediante l'apposita procedura.

Oppure potrà presentare la propria manifestazione di interesse a svolgere un PIP, corredata da curriculum professionale, direttamente agli organismi convenzionati, i quali metteranno le informazioni a disposizione degli aderenti o iscritti interessati, al fine di trovare la collocazione più adatta al profilo professionale del giovane.

5.3 Il ruolo di intermediazione dei soggetti proponenti

I soggetti proponenti avranno cura di mettere a disposizione dell'azienda o del professionista interessato tutti i curricula dei candidati, in modo da consentire una prima selezione finalizzata alla verifica dei requisiti, mettendo successivamente in contatto diretto i giovani con i soggetti a loro interessati.

Esaminati i curricula, sarebbe auspicabile procedere ad un colloquio nel corso del quale le parti abbiano l'opportunità di conoscersi e di verificare l'attendibilità delle dichiarazioni contenute negli annunci e nel curriculum, oltre che valutare la fattibilità e i termini di un eventuale progetto di PIP.

Un approfondito colloquio conoscitivo riduce notevolmente i rischi di una interruzione anticipata del PIP dovuta a problematiche di incompatibilità ed inoltre è sicuramente il metodo migliore per costruire un buon progetto, definendo assieme gli obiettivi da raggiungere e le modalità di svolgimento dello stesso PIP. Inoltre il colloquio è necessario per permettere al giovane di capire meglio lo strumento, le sue potenzialità e i suoi limiti e verificare se le proprie aspettative siano corrispondenti alla realtà.

Se il colloquio è andato a buon fine, la stesura del progetto avverrà in maniera sinergica tra il soggetto utilizzatore e il giovane, con la supervisione e l'aiuto della Associazione di categoria o dell'Ordine e Collegio professionale, che provvederà all'inserimento online del progetto nell'apposita sezione.

6. IL PROGETTO DI PIP

Il progetto di PIP è una parte fondamentale dell'esperienza di inserimento lavorativo perché serve a delineare in maniera precisa e dettagliata il profilo professionale (riconducibile alla classificazione ISTAT del 2001) e le mansioni che il giovane svolgerà nell'arco dei sei o dodici mesi, oltre che il percorso formativo da realizzare. Per tale motivo è indispensabile che il progetto sia stilato di comune accordo tra le parti e che sia accettato e sottoscritto dal giovane, dal soggetto utilizzatore e dal soggetto proponente.

Pur non dando vita ad un rapporto di lavoro, il progetto di PIP costituisce comunque un contratto e in quanto tale gli obblighi in esso contenuti devono essere rigorosamente osservati dalle parti.

I progetti di PIP devono avere decorrenza dal primo giorno del mese, per una durata pari a quella prevista nelle presenti linee guida.

Nel caso in cui il progetto non venga rispettato dal giovane o dal soggetto utilizzatore, la parte interessata potrà sempre rivolgersi all'Agenzia affinché intervenga in modo che lo strumento venga applicato correttamente e come stabilito.

Il progetto dovrà essere caricato online a cura della Associazione di categoria o dell'Ordine e Collegio professionale, utilizzando la modulistica reperibile nel sito www.pipsardegna.net .

Il progetto dovrà essere accuratamente compilato in ogni sua parte. Nell'apposito spazio dovrà obbligatoriamente essere indicato il numero identificativo della convenzione di riferimento, che sarà

stato precedentemente comunicato dall'Agenzia regionale per il lavoro. L' indicazione del numero di convenzione costituisce presupposto indispensabile per la prosecuzione della compilazione del progetto stesso.

Il progetto compilato dovrà essere stampato, timbrato dal soggetto proponente, firmato dalle parti e inviato all'Agenzia per l'approvazione⁷.

L'approvazione del progetto sarà comunicata dall'Agenzia al soggetto proponente il quale è tenuto ad informare il soggetto utilizzatore con la massima tempestività e, comunque, in tempo utile per l'adempimento delle comunicazioni obbligatorie e degli oneri assicurativi.

7. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione potranno essere presentate da parte delle Associazioni di Categoria e dagli Ordini e Collegi Professionali convenzionati con l'Agenzia regionale per il lavoro, in qualsiasi momento successivo alla emanazione dell'Avviso Pubblico, fino ad esaurimento dei fondi.

La domanda di PIP si intende presentata con l'invio della seguente documentazione:

- progetto di PIP corredato di timbri e firme;
- copia del documento di identità del soggetto utilizzatore o del suo legale rappresentante (che deve coincidere con chi ha sottoscritto il progetto);
- copia del documento di identità del giovane;
- copia della iscrizione del disabile alle liste speciali (per i soli PIP destinati ai disabili).

Non sarà necessaria alcuna ulteriore richiesta o lettera di accompagnamento, in quanto il modello di progetto di PIP è già completo di tutte le informazioni necessarie ed è strutturato in modo da essere direttamente protocollabile.

La documentazione dovrà pervenire in busta chiusa intestata al seguente indirizzo:

Agenzia regionale per il lavoro

PROGETTO PIP

Via Is Mirrionis, 195

09122 CAGLIARI

tramite servizio postale, corriere o altro recapito autorizzato, oppure mediante consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo dell'Agenzia regionale per il lavoro negli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì ore 11:00-13:00; martedì e mercoledì anche ore 16:00-17:00; esclusi i festivi).

Si precisa che la mancata indicazione della dicitura "PROGETTO PIP" nell'indirizzo della busta potrebbe essere causa di ritardi nell'esame della pratica.

8. FASE DI PRE INGRESSO DEL GIOVANE IN PIP

E' prevista⁸ la realizzazione di momenti di informazione e formazione trasversale, studiati e modulati dall'Agenzia regionale per il lavoro.

La fase di informazione mirerà a verificare che tutti i giovani abbiano chiara la natura dello strumento e le sue finalità. I giovani devono infatti prendere coscienza della natura e degli obiettivi dei PIP per poter affrontare nel migliore dei modi l'esperienza.

⁷ Comma integrato con Determinazione Direttoriale ARL n. 588 del 07/06/11.

⁸ Comma così modificato con Determinazione Direttoriale ARL n. 588 del 07/06/11 si riporta il vecchio testo: prima dell'inserimento effettivo del giovane.

La formazione trasversale riguarderà argomenti quali: Competenze relazionali; Sicurezza e igiene sul posto di lavoro; Diritto del lavoro e sindacale; Orientamento; Organizzazione Aziendale.

Tali attività saranno interamente finanziate dall'Agenzia regionale per il lavoro che curerà l'organizzazione e la realizzazione, dandone tempestiva comunicazione ai soggetti interessati ⁹ anche tramite l'utilizzo del portale www.pipsardegna.net.

9. ASSICURAZIONI

Per tutto il periodo di inserimento in PIP i giovani devono essere coperti da assicurazione per gli infortuni (INAIL) e per la responsabilità civile (RC) con idonea polizza da attivarsi tempestivamente rispetto all'inizio del percorso.

L'assicurazione INAIL è a carico del soggetto utilizzatore che ha onere di informarsi preventivamente presso l'istituto assicurativo in merito ai relativi adempimenti, al costo della copertura assicurativa e alle connesse prestazioni erogate.

Si fa presente a tal proposito che il soggetto utilizzatore dovrà richiedere all'INAIL l'assegnazione di un apposito numero di PAT – Posizione Assicurativa Territoriale - da utilizzarsi specificamente per i lavoratori PIP.

Pertanto, per gli adempimenti relativi al giovane inserito in PIP, non potrà essere utilizzata ai fini assicurativi una PAT emessa in occasione di precedenti iniziative di PIP o una PAT già in essere per i dipendenti del medesimo soggetto.

L'assicurazione RC – Responsabilità civile verso terzi - resta a carico dell'Agenzia che garantisce la copertura assicurativa per una durata pari a sei o dodici mesi calendariali, a partire dalla data di inizio del PIP indicata dalla stessa Agenzia nel progetto.

Nel caso di eventi per i quali si renda necessario l'intervento delle coperture assicurative, il soggetto utilizzatore e il giovane beneficiario sono obbligati in solido a dare comunicazione immediata all'Agenzia, alla propria Associazione di Categoria o al proprio Ordine o Collegio Professionale, nonché all'istituto competente ovvero, se dovuta, all'autorità di Pubblica Sicurezza entro i termini e nelle modalità previste.

Si precisa che la polizza per Responsabilità civile verso terzi non copre gli eventuali danni cagionati dal giovane nel corso del PIP in occasione della circolazione stradale e/o dell'utilizzo da parte di questi di veicoli stradali propri, di proprietà del soggetto utilizzatore o di terzi. In relazione a quest'ultima tipologia di danni, qualora il sinistro non risulti, parzialmente o integralmente, coperto dalla assicurazione RC auto obbligatoria prevista dalle norme sulla circolazione stradale, l'Agenzia regionale per il lavoro declina sin da ora ogni responsabilità.

E' comunque preciso onere di ciascun soggetto utilizzatore verificare se le attività in concreto esercitate dal giovane beneficiario ed i rischi specifici del profilo professionale siano coperti dalle condizioni generali di polizza RC verso Terzi stipulata dall'amministrazione, provvedendo – se necessario – a stipulare a propria cura e spese una polizza integrativa adeguata, dandone comunicazione all'Agenzia regionale per il lavoro.

9.1 Mansioni itineranti

_

⁹ Comma integrato con Determinazione Direttoriale ARL n. 588 del 07/06/11.

I progetti di PIP devono necessariamente essere svolti presso una sede del soggetto utilizzatore operante nel territorio della regione Sardegna.

Per garantire una copertura assicurativa efficace, i progetti devono prevedere una sede stabile di svolgimento dell'attività lavorativa. Tuttavia, per particolari esigenze derivanti dalla peculiarità della singola attività, possono considerarsi ammissibili mansioni svolte in sedi diverse o "in trasferta", purché non rivestano carattere prevalente nell'ambito complessivo del progetto.

Le modalità e la tempistica degli eventuali spostamenti rispetto alla sede principale dovranno essere chiaramente previste e indicate nel progetto, al momento della presentazione della domanda.

In questa ipotesi, per quanto riguarda l'aspetto assicurativo, sarà cura dell'utilizzatore verificare con l'Inail quali siano gli oneri e le modalità assicurative da espletare.

10. LIBRETTO DELLE PRESENZE

L'Agenzia, a seguito dell'approvazione del progetto di PIP, invierà al soggetto proponente convenzionato il Libretto Presenze PIP che dovrà essere recapitato al soggetto utilizzatore e custodito dal Tutor del soggetto utilizzatore.

Il Libretto Presenze PIP sarà conservato presso la sede di lavoro e dovrà essere compilato e sottoscritto quotidianamente dal giovane, riportando le ore lavorative e formative svolte, nel pieno rispetto dell'orario indicato nel progetto.

In un'apposita sezione del mese dovranno essere indicate le ore di assenza mensili.

Al termine del progetto di PIP e, comunque, entro il termine di 20 giorni dalla conclusione del PIP, il soggetto utilizzatore è tenuto a restituire il libretto debitamente compilato e sottoscritto al soggetto proponente, che si occuperà di rinviarlo all'Agenzia regionale per il lavoro.

La restituzione del libretto è obbligatoria per ottenere il rimborso della quota di indennità, a carico dell'Agenzia, spettante al soggetto utilizzatore.

In caso di interruzione anticipata il termine per la riconsegna del libretto decorre dalla cessazione del rapporto.

11. ATTESTATO FINALE

Al termine del Piano di inserimento professionale e previa verifica del regolare svolgimento da parte del giovane, sulla base del libretto delle presenze e di quanto previsto dal progetto iniziale, l'Agenzia rilascerà un attestato certificante l'esperienza svolta.

L'Attestato, il cui rilascio è subordinato allo svolgimento di almeno il 70% delle ore previste dal progetto, riporterà la figura professionale ricoperta dal giovane all'interno del soggetto utilizzatore, come identificata dal codice ISTAT delle professioni del 2001 indicato preventivamente nel progetto.

12. RIMBORSO E RECUPERO DELL'INDENNITA'

La quota spettante ai soggetti utilizzatori a titolo di rimborso per le indennità anticipate sarà corrisposta con una procedura di erogazione diretta, vale a dire mediante versamento sul conto corrente bancario o postale indicato nel progetto stesso o al momento della presentazione della domanda. Ogni variazione delle coordinate bancarie dovrà pertanto essere comunicata tempestivamente all'Agenzia.

Alla scadenza di ogni trimestre, gli utilizzatori dovranno presentare apposita richiesta di rimborso delle quote anticipate¹⁰ utilizzando l'apposita modulistica presente nel sito <u>www.pipsardegna.net</u> nella sezione "Cosa sono i PIP – Modulistica", corredata dalla documentazione attestante l'effettivo esborso delle indennità ai beneficiari dei PIP. Dopo aver verificato l'effettività del versamento delle somme spettanti ai giovani, l'Agenzia provvederà al rimborso della quota dovuta.

La cessazione anticipata, per qualunque ragione, del progetto di PIP dovrà essere tempestivamente comunicata all'Agenzia regionale per il lavoro, che provvederà al pagamento, riducendo proporzionalmente la quota di indennità da rimborsare, tenuto conto delle sole ore di attività effettivamente svolte nel mese di interruzione in rapporto a quelle mensilmente previste dal progetto.

In ogni caso, la corresponsione dell'ultima tranche di pagamento è sempre subordinata alla trasmissione all'Agenzia regionale per il lavoro del Libretto delle Presenze e alla verifica della sua regolarità.

L'Agenzia sospenderà ogni ulteriore rimborso e provvederà al recupero nei confronti dei soggetti utilizzatori delle somme precedentemente rimborsate, qualora dall'esame dei Libretti delle Presenze emerga la mancanza dei presupposti per l'erogazione dell'indennità (ad esempio numero di assenze superiore a quelle consentite) e ciò indipendentemente dal fatto che i soggetti utilizzatori abbiano versato ai giovani le indennità nel corso del PIP. E' infatti preciso onere del soggetto utilizzatore, prima di procedere all'erogazione, verificare la sussistenza dei presupposti per fruire dell'indennità.

13. MONITORAGGIO

L'Agenzia realizzerà un sistema di monitoraggio costante per tutta la durata del progetto di PIP.

In particolare al termine di ciascun trimestre l'Agenzia prenderà contatto, telefonicamente o anche per via telematica, con il giovane e con il Tutor del soggetto utilizzatore, sottoponendo una serie di quesiti sullo svolgimento e sull'andamento del progetto, al fine di verificare il corretto e regolare svolgimento del medesimo e per acquisire qualsiasi informazione utile al controllo delle attività in corso di svolgimento.

Al termine del progetto di PIP sarà somministrato ai giovani e agli utilizzatori un questionario per verificare:

- il raggiungimento degli obiettivi programmati;
- il grado di soddisfazione relativamente all'esperienza svolta;
- eventuali problematiche ed elementi di criticità.

Sarà possibile reperire il questionario nel sito <u>www.pipsardegna.net</u>_nella sezione "Cosa sono i PIP – Monitoraggio".

Tale questionario dovrà essere compilato al termine del PIP e inviato, entro venti giorni dal termine dello stesso, all'indirizzo email: pianidinserimento@regione.sardegna.it

E' comunque gradita da parte degli utenti la massima collaborazione mediante segnalazione agli uffici dell'Agenzia di qualsiasi notizia, concernente la concreta esecuzione dei PIP, che possa concorrere ad un più puntuale raggiungimento delle finalità proposte.

14. COSA FARE IN CASO DI ... (CASISTICA)

_

¹⁰ Comma integrato con Determinazione Direttoriale ARL n. 588 del 07/06/11.

14.1 Interruzione anticipata

Sia il giovane che il soggetto utilizzatore hanno diritto di interrompere il PIP anticipatamente ed in qualunque momento.

L'interruzione dovrà essere comunicata per iscritto all'altra parte contrattuale, oltre che – per conoscenza – al soggetto proponente, con indicazione dei motivi giustificativi della decisione ed ha effetti dal primo giorno del mese successivo al ricevimento della comunicazione.

Per giusta causa o giustificato motivo da specificarsi nella lettera di comunicazione, l'interruzione potrà avere effetto immediato dal momento del ricevimento della comunicazione; in tal caso l'indennità mensile del mese di interruzione sarà ridotta proporzionalmente, tenuto conto delle sole ore di attività effettivamente svolte nel mese di interruzione in rapporto a quelle mensilmente previste dal progetto.

Il soggetto proponente, dopo aver valutato anche tramite il Tutor del soggetto proponente, la possibilità di intervenire per una definizione amichevole delle questioni eventualmente insorte tra le parti, provvede a comunicare con la massima tempestività l'avvenuta interruzione all'Agenzia regionale per gli adempimenti previsti¹¹ utilizzando l'apposita modulistica presente nel sito www.pipsardegna.net nella sezione "Cosa sono i PIP – Modulistica".¹²

In ipotesi di interruzione non dovuta a giusta causa o giustificato motivo l'interruzione costituisce inadempimento contrattuale e non da diritto alla percezione dell'indennità.

Inoltre nel caso in cui il giovane che ha interrotto il PIP decida di avviarne un altro deve darne tempestiva comunicazione all'Agenzia che provvederà a sbloccare il suo account con apposita procedura.

14.2 Sostituzione del giovane in caso di interruzione anticipata

In caso di interruzione anticipata per volontà del giovane o per causa comunque a questi imputabile, qualora l'interruzione sia avvenuta entro 2 mesi dall'inizio del PIP semestrale full time oppure entro 4 mesi per il PIP annuale part time, l'utilizzatore ha diritto di sostituire il giovane inserito in PIP con altro nominativo, presentando – a pena di decadenza, entro il termine di 45 giorni dall'interruzione – apposita e regolare domanda accompagnata da un nuovo progetto di PIP della durata pari al periodo residuo e per l'utilizzo dei fondi stanziati e non utilizzati.

In presenza di fondi disponibili ed in presenza dei regolari requisiti, sarà comunque possibile optare, in alternativa alla sostituzione del giovane per il periodo residuo, per la attivazione ex novo di un progetto di PIP.

14.3 Controversie

In caso di controversie tra il giovane e l'utilizzatore sarà onere del Tutor del soggetto proponente intervenire al fine di comporre amichevolmente la vicenda, con le modalità indicate nelle presenti linee guida alla voce *Tutor dell'Associazione di Categoria o degli Ordini e Collegi professionali*.

Laddove il tentativo del proponente non portasse ad una conciliazione tra le parti ciascuno dei soggetti coinvolti potrà sollecitare un intervento dell'Agenzia finalizzato ad una definizione bonaria della vicenda.

¹¹ Comma integrato con Determinazione Direttoriale ARL n. 588 del 07/06/11.

¹² Comma integrato con Determinazione Direttoriale ARL n. 588 del 07/06/11.

Nel caso in cui la mediazione si concludesse positivamente, il PIP potrà riprendere regolarmente senza, in alcun caso, far slittare la data di fine del PIP prevista inizialmente nel progetto.

14.4 Modifiche all'orario prestabilito nel progetto di PIP

Gli orari e la articolazione delle attività indicati nel progetto di PIP non sono suscettibili di modifica dopo che il PIP è stato autorizzato e approvato dall'Agenzia.

L'Agenzia si riserva comunque la facoltà di valutare singolarmente i casi eccezionali, autorizzando eventuali variazioni a seguito di richiesta comprovata da motivazioni valide e oggettive, in modo da non compromettere il corretto utilizzo e l'utilità dello strumento.

14.5 Smarrimento del libretto di PIP

In caso di smarrimento del Libretto Presenze PIP l'utilizzatore deve darne immediata comunicazione all'Agenzia che provvederà a fornire una copia sostitutiva. Sarà onere dell'utilizzatore ricostruire le presenze effettuate dal giovane fino a quel momento, certificandole anche per il pregresso come previsto dalle presenti linee guida.

14.6 Cambiamenti di indirizzi, referenti, codici IBAN

Nel caso di cambiamento del nominativo dei Referenti, dei Tutor oppure di indirizzi, codici IBAN o altre informazioni concernenti i soggetti coinvolti nel PIP, sarà onere dell'interessato darne immediata comunicazione all'Agenzia e alle altre parti, in modo da consentire l'aggiornamento tempestivo dei database e permettere una continuità nelle comunicazioni e nella corrispondenza tra le parti.

15. COMUNICAZIONI ALL'AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Ogni comunicazione all'Agenzia dovrà essere indirizzata e accompagnata da apposita lettera di trasmissione al seguente indirizzo:

Agenzia regionale per il lavoro PROGETTO PIP Via Is Mirrionis, 195 09122 CAGLIARI

Comunicazioni aventi oggetti differenti non potranno essere trasmesse cumulativamente con un un'unica lettera di trasmissione, ma dovranno essere trasmesse con lettere separate per rispondere alle esigenze interne di protocollazione e archivio.

Si raccomanda l'indicazione della dicitura "PROGETTO PIP" nell'indirizzo della busta per consentire un celere esame delle comunicazioni.

16. COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE

Il soggetto utilizzatore è obbligato ad effettuare le Comunicazioni Obbligatorie relative all'inizio, la fine, l'interruzione, la proroga e la trasformazione del PIP in rapporto di lavoro mediante la trasmissione in via telematica (on-line), ai sensi dell'art. 1, commi 1180-1185 della Legge 27 dicembre 2006, n.296 e secondo le modalità previste dal Decreto Interministeriale del 30 Ottobre 2007, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2007.

Nel caso di mancata comunicazione nel rispetto dei tempi e delle modalità stabilite è previsto, a carico del soggetto utilizzatore, il pagamento di sanzioni amministrative.

Il soggetto utilizzatore, per effettuare le Comunicazioni Obbligatorie on-line, deve collegarsi al sito internet (www.sardegnalavoro.it) in cui è operativo il servizio "CO Sardegna", dedicato all'invio delle comunicazioni obbligatorie relative ai datori di lavoro pubblici e privati della Regione Autonoma della Sardegna.

Per poter effettuare le Comunicazioni Obbligatorie è necessario essere preventivamente accreditati mediante registrazione sul sito www.sardegnalavoro.it e attendere il rilascio, da parte del sistema, delle credenziali d'accesso (login e password). La procedura di registrazione e di invio on-line dei moduli di comunicazione può richiedere dei tempi tecnici prolungati, pertanto è necessario attivarsi in tempo utile al fine di poter adempiere puntualmente agli obblighi di comunicazione.

I soggetti utilizzatori già registrati, anche per finalità differenti dalle comunicazioni obbligatorie PIP, potranno continuare ad utilizzare le credenziali rilasciate in precedenza dal sistema Sardegna Lavoro o dal preesistente Sistema Informatico transitorio del Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale.

Le comunicazioni obbligatorie devono essere rese entro i termini di seguito riepilogati:

INIZIO PIP	entro le ore 24 del giorno antecedente la data di inizio (anche se trattasi di giorno festivo) comunicare la data di inizio e di fine del PIP, salva diversa regolamentazione specifica di settore
INTERRUZIONE ANTICIPATA PIP	entro i cinque giorni successivi all'interruzione
PROROGA PIP	entro le ore 24 del giorno antecedente l'inizio della proroga (anche se trattasi di giorno festivo), salva diversa regolamentazione specifica di settore
TRASFORMAZIONE IN RAPPORTO DI LAVORO	entro i cinque giorni successivi alla modificazione del rapporto

Tutti i dati necessari per effettuare le Comunicazioni Obbligatorie possono essere ricavati e non devono essere difformi da quelli indicati nel Progetto di PIP approvato dall'Agenzia.

17. IL TRATTAMENTO DEI DATI

Informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali "

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" si rende noto che:

- 1. Il trattamento dei dati forniti dagli aderenti ai Piani Inserimento Professionale è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione dei procedimenti amministrativi ad esso inerenti ed in particolare per le seguenti finalità: attivazione, monitoraggio e ogni altra procedura relativa, collegate all'istruttoria dei PIP.
- 2. Il trattamento sarà svolto, anche con l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, da parte dell'Agenzia Regionale per il Lavoro e dei propri dipendenti o collaboratori incaricati ed i dati raccolti saranno archiviati presso l'archivio cartaceo dell'Agenzia regionale per il lavoro oltre che inseriti in un'apposita banca dati elettronica detenuta e gestita dall'Agenzia regionale per il lavoro.

- 3. Il conferimento di dati personali comuni e sensibili è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al presente Avviso e la sottoscrizione del progetto PIP e dei suoi allegati comporta l'autorizzazione al trattamento dei dati; l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire dati personali comporta l'impossibilità di accedere ai benefici dei PIP.
- 4. I dati personali a conoscenza degli incaricati del trattamento possono essere comunicati a terzi solo ed esclusivamente per le finalità di cui all'Avviso PIP e alle presenti linee guida e soltanto nel caso in cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1.
- 5. I dati personali non sono comunque soggetti a diffusione, salva la pubblicazione dei dati degli utilizzatori nelle Vetrine online, il cui accesso è comunque consentito ai soli soggetti autorizzati che abbiano ricevuto le credenziali per le finalità di cui al punto 1.
- 6. I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea e verso Paesi terzi esclusivamente nell'ambito delle finalità di cui al punto 1.
- 7. L'art. 7 del Codice Privacy conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; l'interessato ha diritto di avere conoscenza dell'origine dei dati, della finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; l'interessato ha inoltre diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; l'interessato ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati. A tal fine si comunica che titolare del trattamento è l'Agenzia regionale per il lavoro della Regione Autonoma della Sardegna.

18. RIFERIMENTI NORMATIVI PIP

- Art 15 L. 451/94;
- Art 9-octies L.608/96
- Art 6 L.52/98
- L/R 3/2003
- Direttive attuative dell'art 12 della L/R 3/2003

19. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i., e della L.R. n. 40/1990, si informa che il responsabile del procedimento è il Direttore dell'Agenzia regionale per il lavoro della Regione Autonoma della Sardegna.